



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA

Il Presidente

**DECRETO N. 28 del 28/02/2011**

**Prot. n.**

\_\_\_\_\_

**Oggetto: Misure sanitarie negli allevamenti suini per la lotta contro la trichinellosi e le pesti suine.**

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 1934;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 su Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 art. 1-2, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196 del 1999 su "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza della trichine nelle carni;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per la corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 16 gennaio 2006 recante misure straordinarie di lotta contro la trichinellosi e le pesti suine;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

VISTO il DAIS n. 30 del 9 ottobre 2008 sulla profilassi della trichinellosi;

VISTO le Linee Guida contenenti "indicazioni relative ai requisiti igienico-strutturali minimi per il rilascio del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 ai locali di macellazione per ungulati annessi alle aziende agrituristiche", protocollo n. 22020 del 12/11/2009;

VISTO il DAIS n. 33 del 6 luglio 2010 che attua il Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica. Anno 2010;

VISTO il DAIS n. 54 del 9 novembre 2010 su "Piano regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino"

VISTA la legge regionale n. 15 del 17 novembre 2010, art. 14 recante norme a favore delle aziende suinicole della Sardegna, per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, con priorità per quelle situate nelle zone ad alto rischio come definite dal Piano di eradicazione della peste suina;

VISTO il Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini;

VISTO il Piano di Eradicazione delle Pesti Suine del 2011 approvato con Decisione della Commissione Europea 2010/712/UE del 23 novembre 2010;

CONSIDERATO che nel 2005, nel 2007 e nel gennaio 2011 sono stati ricoverati per trichinellosi alcuni pazienti che avevano consumato carni di suini irregolari macellati senza controllo sanitario e provenienti dalla Zona ad Alto Rischio di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 16 gennaio 2006;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della trichinellosi desta grave preoccupazione per la tutela della salute pubblica sia della popolazione residente che dei turisti che frequentano il Centro Sardegna;

CONSIDERATO che a causa della sfavorevole situazione epidemiologica della Peste Suina Africana, il commercio di suini e dei suoi prodotti al di fuori del territorio regionale continua ad essere fortemente limitato;

PRESO ATTO del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sardegna n. 1/2006 sul controllo di suini irregolari al pascolo brado non autorizzato nella Zona ad Alto Rischio della Sardegna Centrale;

RITENUTO NECESSARIO applicare la disposizione prevista dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 200/2010 volta all'estinzione della sanzione prevista per i trasgressori alla normativa sull'anagrafe suina in caso di ripristino delle non conformità entro 15 giorni;

RITENUTO NECESSARIO specificare la procedura per l'attribuzione dei codici aziendali ed il sistema di identificazione individuale e di registrazione dei suini nel caso degli allevamenti regionali non censiti compresi quelli che insistono nel demanio pubblico della Zona ad Alto Rischio;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

PRESO ATTO delle indicazioni tecnico-scientifiche dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, sentiti i Servizi Veterinari Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti;

RITENUTO necessario altresì ed urgente adottare opportune misure per tutelare la salute pubblica ed il patrimonio zootecnico regionale.

DECRETA

### **Art. 1 - Regolarizzazione degli allevamenti suini**

1. L'autorità che riscontra in occasione di primo accertamento violazioni di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo n. 200/2010, applica l'estinzione della sanzione qualora il proprietario o detentore ristabilisca la conformità, entro un termine non superiore a 15 giorni; in particolare nei casi di:
  - a. presenza di aree recintate individuate come "sedi temporanee di allevamento" di cui all'allegato 1 del presente Decreto.
  - b. registrazione dell'azienda presso il Servizio Veterinario dell'ASL;
  - c. identificazione dei suini con tatuaggio all'orecchio sinistro recante il codice aziendale;
  - d. vidimazione del registro aziendale di carico e scarico suini.
2. I Servizi Veterinari delle ASL attribuiscono un codice aziendale su richiesta dei proprietari o detentori di allevamenti non censiti in via di regolarizzazione.

### **Art. 2 - Regolarizzazione degli allevamenti suini nella Zona ad Alto Rischio per Trichinellosi e Peste Suina Africana**

1. La Zona ad Alto Rischio per trichinellosi e Peste Suina Africana comprende l'intero territorio dei comuni di Arzana, Baunei, Desulo, Fonni, Gairo, Orgosolo, Talana, Urzulei, Villagrande Strisaili.
2. I Servizi Veterinari delle ASL attribuiscono un codice aziendale agli allevamenti suini non censiti che detengono i suini nella Zona ad Alto Rischio, purché i detentori sottoscrivano l'impegno a ottemperare agli adempimenti previsti dal Progetto Pilota predisposto dal Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale in collaborazione con il Comune sede dell'allevamento.
3. I proprietari dei suini che aderiscono al Progetto Pilota di cui al comma 2 hanno l'obbligo di:
  - a. garantire la presenza di aree recintate, in grado di accogliere i suini per almeno quattro mesi, periodo minimo di vuoto sanitario del pascolo comune, durante i quali saranno effettuati i controlli veterinari. Le coordinate geografiche di tale sito sono registrate in Banca Dati Nazionale.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

- b. collaborare con il Servizio Veterinario della ASL per la contenzione degli animali nell'espletamento dei controlli anagrafici e sanitari.
- c. riportare nel registro i codici individuali di ogni suino ed aggiornare il registro di carico e scarico per ciascun animale entro 5 giorni dall'evento.

### **Art. 3 - Attività di controllo veterinario per le Pesti Suine e la Malattia Vescicolare del Suino**

1. I Servizi Veterinari procedono alle attività di controllo sugli allevamenti di cui all'art. 1 secondo i tempi e le modalità previsti dai Piani regionali di sorveglianza e di eradicazione delle pesti suine e della malattia vescicolare del Suino.
2. I Servizi Veterinari procedono alle attività di controllo sugli allevamenti di cui all'art. 2 durante il periodo di confinamento secondo quanto previsto dai Piani regionali di sorveglianza e di eradicazione delle pesti suine e della malattia vescicolare del Suino.
3. Gli indennizzi per i capi abbattuti nei focolai o per positività alle indagini di laboratorio riscontrati in seguito ai controlli di cui ai commi precedenti sono corrisposti ai sensi della Legge n. 218 del 1988 e s. m. e i., qualora siano state rispettate le disposizioni del presente Decreto. Per gli allevamenti di cui all'art. 2 saranno riconosciuti indennizzi soltanto per suini regolarmente identificati e correttamente riportati individualmente nel registro di carico e scarico.

### **Art. 4 – Attività di controllo veterinario per la Trichinellosi**

1. Le attività di campionamento per la trichinellosi sui suini regolarmente macellati saranno svolte, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2075/2005 e le linee guida per la corretta applicazione del Regolamento CE 2075/2005, presso gli stabilimenti di macellazione.
2. Le attività di campionamento per la trichinellosi sui suini avviati alla macellazione per uso famiglia e per ristorazione agri-turistica saranno svolte secondo le modalità previste dall'art. 32 del D.A.I.S. n. 33 del 6 luglio 2010.

### **Art. 5 – Attività di vigilanza**

1. I Sindaci della Zona ad Alto Rischio, attraverso il Corpo di Polizia Municipale e le Compagnie Barracellari, predispongono un Piano di vigilanza del territorio comunale in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, per la verifica dell'applicazione del presente Decreto e la prevenzione del pascolamento allo stato brado di suini irregolari.
2. Le infrazioni riscontrate durante l'attività di vigilanza del precedente comma saranno sanzionate ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo n. 200/2010.
3. Nei casi in cui non fosse possibile provare l'identità dei proprietari dei suini irregolari, il Sindaco emana apposita Ordinanza di sequestro sanitario per i conseguenti provvedimenti.

### **Art. 6 – Flussi informativi**

1. I Servizi Veterinari delle ASL relazionano trimestralmente (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale sulle attività espletate ai sensi del presente Decreto.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

### **Art. 7 - Disposizioni finali e abrogazioni**

1. La Zona ad Alto Rischio può essere rimodulata al variare della situazione epidemiologica con provvedimento dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
2. Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, i Sindaci, i Direttori Generali ed i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e gli allevatori, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Decreto.
3. L'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 16 gennaio 2006 recante misure straordinarie di lotta contro la trichinellosi e le pesti suine è abrogata.
4. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
5. Le attività previste nel presente provvedimento sono poste in essere con decorrenza immediata, e restano in vigore fino all'emanazione del successivo Decreto.

Cagliari,

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci